

Manifestazioni di Interesse per l'individuazione di Ente del Terzo Settore con il quale co-programmare e co-progettare il Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione di cui alla Legge 104/1992 rivolti agli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Superiori presenti sui Comuni afferenti l'Ambito Territoriale N 19 – Comuni di Afragola – Caivano – Cardito - Crispano –

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. dell'Ambito Territoriale N19, nella persona del Dott. in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente - Afragola (Na) Piazza Municipio num. 1, di seguito anche "Amministrazione Precedente – ("AP");

E

La Cooperativa Sociale con denominazione " " - nella persona del nato/a a il in qualità di Legale Rappresentante, e domiciliata – per la carica in in Via - di seguito anche Ente Attuatore Partner – ("EAP");

Visti:

- ✓ La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- ✓ Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. i.;
- ✓ Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Codice privacy");
- ✓ Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");
- ✓ Il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- ✓ Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ Il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- ✓ Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;
- ✓ L'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.,

Richiamati

- Premesso che**

- ## Tanto premesso

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1.2 L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.3 In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati e il divieto di modifiche sostanziali del progetto, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la coprogettazione.

Art. 2 – Durata della Convenzione

2.1 La Convenzione avrà validità di mesi 10 (dieci) con decorrenza dal così come previsto dall'art. 8 dell'Avviso in parola.

2.2 L'efficacia della medesima Convenzione è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dei controlli di legge.

Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

3.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate e descritte nel piano finanziario di progetto, allegato e parte integrante della presente Convenzione, per un valore di Euro

3.2 Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione Procedente mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo massimo pari ad Euro a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990.

3.3 Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme si precisa che ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972 e ss.ii.mm.) le erogazioni previste, avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2013, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1 Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto definitivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione.

4.2 Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3 Il coordinamento di tutte le attività progettuali è in capo all'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. dell'Ambito Territoriale N19, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.

4.5 L'EAP dichiara di applicare al proprio personale il CCNL.

4.6 Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Procedente, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

4.7 L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C., con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.8 Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

4.9 Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165", l'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o

collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

4.10 Sia per le risorse economiche che per le risorse del personale occorre far riferimento al piano finanziario del Progetto definitivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

4.11. L'EAP è tenuto altresì all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, relativo al Lavoro negli Enti del Terzo Settore, pena la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Procedura di Co-progettazione Aperta

5.1 Al fine di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento l'Amministrazione Procedente e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche ed aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di coprogettazione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del Progetto definitivo approvato.

5.2 L'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di chiedere all' EAP la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

Art. 6 – Assicurazioni

6.1 In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, compresi i volontari, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

6.2 L' EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Azienda Consortile è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

6.3 L'ETS si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata della Convenzione, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa come prevista dall'art. 25 dell'avviso pubblico in oggetto.

Art. 7 – Modalità di erogazione del Contributo per la realizzazione degli interventi

7.1 Ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 117/2017, saranno rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dall'EAP, con le modalità esplicitate dall'art. 7 dell'avviso pubblico.

7.2 L'EAP - con la sottoscrizione della presente Convenzione - espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente IBAN intestato a Cooperativa Sociale “.....” sede legale in Via —

7.3 In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'EAP è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'EAP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7.4 Qualora, in esito a ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.

7.5 La corresponsione dei singoli importi sarà subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

7.6 Le spese ammissibili sono quelle esplicitamente previste nel piano finanziario del Progetto definitivo allegato. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo con l'approvazione dell'Amministrazione Procedente.

Art. 8 – Divieto di cessione

8.1 È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Procedente. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato pena l'immediata risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

8.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione procedente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – Verifiche sull'andamento delle attività progettuali

9.1 L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

9.2 A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e utile per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

9.3 L'Amministrazione può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione dall'EAP, al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati, o di sopravvenute esigenze di interesse generale compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentiti gli interessati e dopo aver assegnato loro un congruo termine per l'adeguamento.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente convenzione, l'EAP agisce in qualità di Titolare del Trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy).

10.2 L'EAP, ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla sottoscrizione di un accordo di contitolarità con gli altri Enti del Terzo Settore costituiti in forma associata, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione dei soggetti interessati.

10.3 L'EAP si impegna a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Art. 11– Risoluzione e revoca

11.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente Convenzione può essere risolta, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l'Amministrazione liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto definitivo;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile;

- inosservanza dell'art. 16 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 relativo al trattamento "Lavoro negli enti del Terzo settore;
- inosservanza del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11.3 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

11.4. L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, delle attività progettuali;
- b) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni;
- c) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- d) recesso non giustificato dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui una somma erogata all'EAP debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Amministrazione la somma in questione nel termine concesso dalla stessa.

Art. 12 Obblighi di monitoraggio

2.1. L'EAP deve espletare una costante attività di raccolta e aggiornamento dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (indicatori di output e di risultato) nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata per consentire la comunicazione dei dati all'Autorità Regionale o Nazionale.

Art. 13 – Rinvii normativi

13.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle premesse.

Art. 14– Controversie

14.1 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Napoli Nord.

Art. 15– Registrazione

15.1 La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta ad eventuale registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

Art. 16 Referenti

16.1 Per l'Amministrazione procedente il referente per la presente Convenzione è il Direttore Generale

16.2 Per l'EAP il referente per la presente Convenzione è il Legale Rappresentante Sig.....

Art. 17 – Allegati

17.1 La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente e costituita da 17 articoli, contiene quale parte integrante e sostanziale i seguenti atti e documenti:

- Allegato A: Progetto definitivo e relativo piano finanziario come risultante dal Tavolo di co-progettazione.

Afragola,

Per l'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. - Ambito territoriale N19
Direttore Generale _____

AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.C.C.C Ambito N19
Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
Sede Legale: Piazza Municipio n. 1 - 80021 Afragola (Na)
Sede Operativa - Via Plebiscito - Piazza del Rosario - 80021 Afragola (NA)
C.F. 09561061210

Per l'Ente Attuatore Partner -

Legale Rappresentante - _____